

STATUTO

**RAGAZZI E CINEMA
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITAT A
ONLUS IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELLARIA-IGEA MARINA RN VIA
PINZON 239

Numero REA: RN - 329497

Codice fiscale: 03040110136

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" atto Rep. n. 273/252	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita con sede nel Comune di Bellaria Igea	
	Marina la Società Cooperativa denominata:	
	"Ragazzi e Cinema Cooperativa Sociale a responsabi-	
	lità limitata" - ONLUS	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assem-	
	blea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini.	
	- 1 -	

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

li. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma. La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha come oggetto:

- l'utilizzo della cultura dell'immagine e della parola per la gestione di servizi educativi e di spazi d'aggregazione rivolti ai giovani;
- la realizzazione di film e video che vedano il diretto ed attivo coinvolgimento di bambini, adolescenti e giovani, con finalità di carattere educativo ed aggregativo;
- la promozione di trasmissioni radiofoniche al fine di favorire la comunicazione e rafforzare la capacità di dialogo tra ragazzi;
- l'organizzazione di eventi e spettacoli che diano ai ragazzi la possibilità di esprimersi tramite la musica, il teatro, il ballo;
- la gestione di laboratori di cinema, radio e teatro nelle scuole, negli oratori, nei centri di aggregazione, nei comuni per avvicinare bambini ed adolescenti al linguaggio cinematografico, radiofonico e teatrale, con la successiva possibile realiz-

	zazione di prodotti audiovisivi, spettacoli o pro-	
	grammi radio;	
	- l'organizzazione di cineforum aperti al pubblico e	
	di incontri con registi, attori, autori e artisti;	
	- la promozione di visite a set, studi televisivi e	
	cinematografici, teatri di posa;	
	- la gestione di spazi di animazione per bambini e	
	ragazzi nei più svariati contesti (scuole, piazze,	
	teatri, centri commerciali, ecc.);	
	- la gestione di vacanze di breve e lunga durata im-	
	prontate anche su cinema, radio e spettacolo come	
	strumenti d'aggregazione e d'intrattenimento;	
	- la collaborazione con altre realtà associative e	
	produttive (profit e no profit) per la fornitura di	
	servizi educativi, professionali e di "know how"	
	sviluppato all'interno della Cooperativa stessa;	
	- la promozione e/o la partecipazione ad iniziative	
	scientifiche, culturali, divulgative, editoriali e	
	formative attinenti alle attività proprie della Coo-	
	perativa;	
	- la partecipazione a bandi emanati da soggetti pub-	
	blici e privati per il cofinanziamento di progetti	
	sia di area sociale e sociosanitaria sia di area	
	culturale e dello spettacolo;	
	- lo sviluppo di "partnership" durevoli con aziende	
	- 4 -	

	profit per realizzare progetti nell'ambito della Re-	
	sponsabilità Sociale d'Impresa (RSI).	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vi-	
	genti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere	
	qualunque altra attività connessa o affine agli sco-	
	pi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni di natura im-	
	mobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa	
	l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale sa-	
	ranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in ma-	
	teria di esercizio di professioni riservate per il	
	cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi	
	albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente,	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe	
	e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazione riservata	
	- 5 -	

dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi pro-

	duttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale socia-	
	le e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche,	
	fatto salvo quanto disposto dal secondo comma	
	dell'art. 2522 del Codice Civile, appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professio-	
	nali e svolgono la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a di-	
	sposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di la-	
	voro disponibile. I soci prestatori partecipano ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro de-	
	stinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la	
	loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.	
	381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o	
	indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Li-	
	bro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna	
	delle categorie suindicate.	
	- 7 -	

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento

	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	- 9 -	

	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente Statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sov-	
	ventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo	
	art. 21, punto primo lettera b), del presente Statu-	
	to.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto dena-	
	ro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote trasferibili.	
	La quota minima è Euro 50,00 (cinquanta virgola zero	
	zero).	
	Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci	
	sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote	
	dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	Amministrativo.	
	- 10 -	

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote.

	te, fermo restando che il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a due pun-	
	ti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i	
	soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, poten-	
	do prevedere la distribuzione delle eventuali riser-	
	ve divisibili.	
	Al socio sovventore è attribuito un voto nelle As-	
	semblee della società. In ogni caso i voti attribui-	
	ti ai soci sovventori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limi-	
	te, i voti dei soci sovventori verranno computati	
	applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale	
	a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed	
	il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	- 12 -	

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)		
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codi-		
ce civile, ai soci sovventori il diritto di recesso		
spetta qualora sia decorso il termine minimo di du-		
rata del conferimento stabilito dall'Assemblea in		
sede di emissione delle quote a norma del precedente		
articolo.		
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente		
Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni		
dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto		
compatibili con la natura del rapporto. Non si ap-		
plicano le disposizioni concernenti i requisiti di		
ammissione e le clausole di incompatibilità.		
TITOLO V		
IL RAPPORTO SOCIALE		
Art. 12 (Domanda di ammissione)		
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-		
tare all'Organo Amministrativo domanda scritta che		
dovrà contenere:		
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data		
e luogo di nascita;		
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere		
iscritto;		
c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-pro-		
fessionali e l'attività di lavoro che intende svol-		
- 13 -		

	gere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere infe-	
	riore, né superiore, al limite minimo e massimo fis-	
	sato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente il presente Statuto e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accetta-	
	zione della clausola arbitrale contenuta nell'art.	
	40 e seguenti del presente Statuto.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sul-	
	la domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Li-	
	bro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna	
	delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	- 14 -	

	Amministrativo, sul Libro dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni,	
	motivare	
	le deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può,	
	entro il termine di decadenza di sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazio-	
	ne.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fis-	
	sati dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'As-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio su pro-	
	posta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti in-	
	terni e delle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali.	
	- 15 -	

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 40 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge,

	nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferi-	
	mento alle diverse tipologie di soci, i requisiti	
	connessi alla partecipazione dei soci alla compagine	
	sociale sono i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività	
	lavorativa a favore della Cooperativa;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita del-	
	la propria opera a favore della Cooperativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indi-	
	retta, dei servizi della Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbliga-	
	zioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare	
	al socio un termine non superiore a venticinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Ammini-	
	strativo, si renda moroso nel versamento del valore	
	delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di even-	
	tuali debiti contratti ad altro titolo verso la so-	
	- 18 -	

	cietà;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rap-	
	porto di lavoro, causi significativi danni materiali	
	o d'immagine alla società, oppure sia causa di dis-	
	sidi o disordini fra i soci tali da compromettere in	
	modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento	
	delle attività sociali ovvero ponga in essere com-	
	portamenti tali da compromettere il vincolo fiducia-	
	rio su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in	
	essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze	
	e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovve-	
	ro per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorren-	
	za con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi	
	dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rap-	
	porto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la ri-	
	soluzione del rapporto di lavoro.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	- 19 -	

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 e seguenti del presente Statuto.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 19 (Morte del socio)

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote effettivamente versate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente art. 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazio-	
	ne del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione dalla quale risultino gli	
	aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei	
	mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347 secondo e terzo comma del codice civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rim-	
	borso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote	
	effettivamente versate in favore dei soci receduti	
	od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove	
	questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i	
	- 21 -	

	diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richie-	
	sto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta	
	con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16,	
	lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de-	
	terminata nel regolamento, perdono il diritto al	
	rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debi-	
	to derivante dal rimborso delle quote o azioni, del	
	sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mu-	
	tualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società ri-	
	sponde verso questa per il pagamento dei conferimen-	
	ti non versati, per un anno dal giorno in cui il re-	
	cesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-	
	sponsabili verso la società gli eredi del socio de-	
	funto.	
	- 22 -	

	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è forma-	
	to:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo di Euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci de-	
	ceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea	
	e/o prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai	
	limiti di legge secondo quanto previsto dall'artico-	
	lo 2525 c.c. secondo comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto	
	- 23 -	

dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a

vincoli volontari, né essere cedute con effetto ver-

so la società senza

l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le

proprie quote deve darne comunicazione all'Organo

Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo

relativamente all'aspirante acquirente le indicazio-

ni previste nel precedente art. 12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione

deve essere comunicato al socio entro sessanta gior-

ni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferi-

re la propria partecipazione e la società deve

iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia

i requisiti previsti per divenire socio in una delle

categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione

deve essere motivato. Contro il diniego il socio en-

tro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-

zione può proporre opposizione al collegio arbitra-

le.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

	L'esercizio sociale va dal 1^ gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio	
	e alla redazione della documentazione informativa ai	
	sensi della normativa vigente e alla stesura della	
	relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a	
	quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare	
	l'andamento dell'attività della Cooperativa anche	
	nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo	
	ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui	
	favore opera la Cooperativa, dei soci e della comu-	
	nità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro cen-	
	toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, ovvero entro centottanta giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richieda-	
	no particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Am-	
	ministrativo nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilan-	
	cio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	- 25 -	

	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della	
	Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista	
	dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale	
	sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per leg-	
	ge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppu-	
	re a riserve divisibili tra i soci sovventori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili	
	per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella	
	misura massima prevista dal codice dalla legge per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	- 26 -	

	economico a titolo di ristorno a favore dei soli so-	
	ci prestatori, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà es-	
	sere devoluto esclusivamente mediante aumento gra-	
	tuito del capitale sociale sottoscritto e versato.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio	
	di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrati-	
	vo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i	
	trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma se-	
	condo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, se-	
	condo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coo-	
	perativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo	
	comma Codice Civile da predisporre a cura dell'Orga-	
	no Amministrativo sulla base dei seguenti criteri	
	(singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso	
	dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	- 27 -	

e) la tipologia del rapporto di lavoro;

f) la produttività.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;

b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;

e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6

	della Legge n. 142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le mi-	
	sure per farvi fronte secondo quanto previsto	
	dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comporta-	
	no una sostanziale modificazione dell'oggetto socia-	
	le determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione	
	scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al	
	successivo articolo, sono adottate mediante consul-	
	tazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è	
	adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera,	
	ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione	
	di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	- 29 -	

	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su	
	richiesta degli stessi l'indicazione del motivo del-	
	la loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato	
	nel testo della decisione. La mancanza di sottoscri-	
	zione dei soci entro il termine suddetto viene con-	
	siderata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso	
	espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito	
	documento scritto nel quale dovrà risultare con	
	chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a	
	tutti i soci i quali entro i cinque giorni successi-	
	vi dovranno trasmettere alla società apposita di-	
	chiarazione, scritta in calce alla copia del docu-	
	mento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'asten-	
	- 30 -	

	sione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di di-	
	chiarazione dei soci entro il termine suddetto equi-	
	vale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel	
	presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo	
	e/o sistema di comunicazione che consenta un riscon-	
	tro della spedizione e del ricevimento, compresi fax	
	e la posta elettronica. Il procedimento deve conclu-	
	dersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel di-	
	verso termine indicato nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni	
	di cui al presente articolo, se iscritto a Libro dei	
	Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un	
	solo voto se socio cooperatore o i voti previsti	
	dall'art. 10 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere	
	conservati presso la sede sociale per un tempo non	
	inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anti-	
	cipato della società o la sua trasformazione è ne-	
	cessario il voto favorevole di almeno i due terzi	
	dei soci.	
	- 31 -	

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-

	stituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al vo-	
	to.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci interve-	
	nuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del re-	
	golamento e per l'approvazione del piano di crisi	
	aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui	
	all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibe-	
	re devono essere adottate con il voto favorevole da	
	tanti soci che rappresentino, la maggioranza assolu-	
	ta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro	
	dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anti-	
	cipato della società o la sua trasformazione l'As-	
	semblea delibera con il voto favorevole di almeno i	
	due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono ve-	
	rificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni	
	votazione.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal	
	- 33 -	

	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario	
	o dal notaio. Il verbale deve indicare la data	
	dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato	
	l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare	
	le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei	
	soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale	
	devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera le modifica-	
	zioni dell'atto costitutivo deve	
	essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere	
	redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o	
	di pubblicazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti	
	nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sotto-	
	scritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.	
	10.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono inter-	
	- 34 -	

venire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Non è ammesso il voto segreto.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'Organo Amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per Organo Amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere	
	un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà com-	
	posto da un numero dispari di consiglieri variabile	
	da tre a cinque e il loro numero sarà determinato di	
	volta in volta prima dell'elezione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al	
	momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	termini ha effetto dal momento in cui il nuovo Orga-	
	no Amministrativo è stato ricostituito.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei compo-	
	nenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra	
	i soci cooperatori; in ogni caso i soci sovventori	
	non possono essere più di un terzo dei componenti	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Consiglio di amministrazione)	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge	
	fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo	
	quanto previsto al successivo art. 34, possono esse-	
	re adottate mediante consultazione scritta, ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	- 36 -	

	La procedura di consultazione scritta non è soggetta	
	a particolari vincoli purché sia assicurato a cia-	
	scun amministratore il diritto di partecipare alla	
	decisione e sia assicurato a tutti gli aventi dirit-	
	to adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione e appro-	
	vazione per iscritto di unico documento dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzien-	
	ti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o	
	astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione	
	del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel	
	testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione	
	entro il termine suddetto viene considerata come vo-	
	to contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun amministratore con	
	espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto	
	della decisione, del quale il consigliere consen-	
	- 37 -	

	ziente dichiarare di essere sufficientemente informa-	
	to. I consensi possono essere trasmessi presso la	
	sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad as-	
	sicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano	
	alla sede della società, nelle forme sopra indicate	
	ed entro otto giorni dal ricevimento della prima co-	
	municazione, i consensi della maggioranza degli am-	
	ministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i	
	consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati	
	a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se	
	nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se ri-	
	chiesto dagli stessi consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono	
	prese con il voto favorevole della maggioranza degli	
	amministratori in carica, non computandosi le asten-	
	sioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni de-	
	gli amministratori. La relativa documentazione è	
	- 38 -	

	conservata dalla società per	
	almeno cinque anni.	
	Art. 34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	Tutte le volte che il presidente lo giudichi neces-	
	sario o in caso di richiesta di un amministratore,	
	il consiglio di amministrazione deve deliberare in	
	adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di	
	amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché tutti gli am-	
	ministratori siano adeguatamente informati sulle ma-	
	terie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a	
	tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se no-	
	minati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del	
	giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o an-	
	che altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni so-	
	no valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sin-	
	- 39 -	

daci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono

prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione,	
	gli amministratori possono delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 del codice civile, dei pote-	
	ri in materia di ammissione, recesso ed esclusione	
	dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati	
	devono riferire agli amministratori e al Collegio	
	sindacale, se	
	esistente, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle ope-	
	razioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compen-	
	si dovuti all'amministratore unico o ai membri del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	- 42 -	

	società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,	
	la rappresentanza della società spetta al solo pre-	
	sidente del consiglio di amministrazione ed ai sin-	
	goli consiglieri delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai di-	
	rettori, agli institori e ai procuratori, nei limiti	
	dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 39 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato con decisione dei soci,	
	si compone di tre membri effettivi, eletti dalla de-	
	cisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due	
	sindaci supplenti.	
	Il presidente del Collegio sindacale è nominato con	
	decisione	
	dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e sca-	
	dono alla data della decisione dei soci che approva	
	il bilancio relativo al terzo esercizio della cari-	
	ca.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata	
	dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per	
	- 43 -	

	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita an-	
	che il controllo contabile ed è quindi integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali se-	
	condo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003,	
	nominati con le modalità di cui al successivo art.	
	41, salvo che non sia previsto l'intervento obbliga-	
	torio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra	
	soci e società che abbiano ad oggetto diritti dispo-	
	nibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle de-	
	liberazioni assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o	
	sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è	
	estesa a tutte le categorie di soci. La sua accetta-	
	zione espressa è condizione di proponibilità della	
	- 44 -	

domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci	
	possono convenire di autorizzare gli Arbitri a deci-	
	dere secondo equità o possono dichiarare il lodo non	
	impugnabile, con riferimento ai soli diritti patri-	
	moniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine "per non più di una sola	
	volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n.	
	5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accerta-	
	mento o al rispetto del principio del contradditto-	
	rio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni for-	
	malità non necessaria al rispetto del contradditto-	
	rio. Gli Arbitri fissano, al momento della costitu-	
	zione, le regole procedurali cui si atterranno e le	
	comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono	
	fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione	
	della procedura.	
	Art. 42 (Esecuzione della decisione)	
	- 46 -	

	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una cau-	
	sa di esclusione, la mancata esecuzione della deci-	
	sione definitiva della controversia deferita agli	
	arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del-	
	la società o quando lasci presumere il venire meno	
	della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della so-	
	cietà nominerà uno o più liquidatori stabilendone i	
	poteri.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero pa-	
	trimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovvento-	
	ri;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma	
	del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale	
	sovrapprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	- 47 -	

	luppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della	
	legge 31.1.1992 n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la so-	
	cietà ed i soci determinando criteri e regole ine-	
	renti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei	
	soci con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere	
	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle	
	cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del	
	giorno l'esame del regolamento che disciplina i rap-	
	porti di lavoro nella Cooperativa, in modo che pos-	
	sano essere adottate le eventuali modifiche che si	
	rendessero necessarie.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità del-	
	le riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	- 48 -	

	di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimo-	
	nio residuo e di devoluzione di una quota degli uti-	
	li annuali ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservati. In particolare ai	
	sensi dell'articolo 2514 Codice Civile la cooperati-	
	va:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali frut-	
	tiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previ-	
	sto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci coope-	
	ratori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgo-	
	- 49 -	

- 50 -

Copia su supporto informatico, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 Dlg. n. 82/2005, che si rilascia ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale modello unico informatico Decreto 22/02/2007.